



## **Delibera della Giunta Regionale n. 7 del 12/01/2016**

Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

Oggetto dell'Atto:

**ART. 9 LEGGE REGIONALE N° 11 DEL 14/10/2015 - APPROVAZIONE DELLA  
PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI DI  
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dell'Ufficio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente**

**Premesso che**

- a) con l'art. 2 della legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* è stata introdotta una disposizione, avente portata generale, volta a canonizzare il principio di doverosità di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione, in tempi certi, di un provvedimento espresso;
- b) con l'art. 29 della citata legge, è stato stabilito che le regioni regolino, nell'ambito delle proprie competenze, la materia oggetto della disciplina legislativa, nella quale è inclusa quella dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie dei cittadini nei riguardi dell'Amministrazione;
- c) l'art. 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 *“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”*, inteso a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, ha disposto che la Giunta regionale, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisca i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi a titolarità regionale;
- d) il medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che, in ragione della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento, la Giunta, con l'approvazione del regolamento, possa prevedere, in via eccezionale, termini di conclusione dei procedimenti anche superiori ai novanta giorni, purché non eccedenti i centoventi, salva l'applicazione del termine residuale di trenta giorni per i procedimenti per i quali non sia stato stabilito, per legge o con regolamento, un termine differente;

**Premesso, altresì, che**

- a) con nota prot. 13636/UDCP/GAB/CG del 4 settembre 2015, è stata avviata la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza degli Uffici della Giunta regionale della Campania, in attuazione del vigente art. 2 della legge n. 241/1990;
- b) l'Ufficio XIV del Gabinetto, competente in materia di semplificazione, è stato individuato quale Ufficio responsabile dell'attività di acquisizione e di istruttoria dei dati relativi ai procedimenti di competenza dei singoli Uffici regionali;
- c) i responsabili degli Uffici hanno provveduto alla ricognizione dei procedimenti di propria competenza;

**Considerato che**

in attuazione dell'art. 9 della citata legge regionale n. 11/2015, si manifesta la necessità che la Giunta regionale proponga al Consiglio un regolamento per la definizione dei termini, non superiore ai novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi a titolarità regionale, non altrimenti stabiliti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, e di individuazione dei procedimenti per i quali, in considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità, sia autorizzata la conclusione in tempi superiori ai novanta giorni, purché non eccedenti i centoventi;

**Ritenuto, pertanto**

di dover approvare il regolamento di cui all'articolo 9 della L.R. n. 11/2015, finalizzato all'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza

della Giunta regionale, nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento non fissino tempi procedurali diversi;

**Visti**

- a) la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- b) l'articolo 56 dello Statuto regionale;
- c) la legge regionale n. 11/2015;

**Sentito**, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo;

propone, e la Giunta in conformità, a voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, di:

- 1) di approvare l'allegata proposta di regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- 2) di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, ai Responsabili degli Uffici Speciali e al BURC per la pubblicazione.